



COMUNE DI SELEGAS

Provincia di Cagliari

Ufficio Tecnico

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI
MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO
PUBBLICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21/11/2012

INDICE

Art. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - SOGGETTI INTERESSATI

Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 4 - LAVORI URGENTI

Art. 5 - TERMINI E MODALITÀ DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 6 - POLIZZA FIDEIUSSORIA A CARICO DEI GESTORI DI RETI DI PUBBLICO SERVIZIO

Art. 7 - CAUZIONE A CARICO DEL SOGGETTO ESECUTORE LAVORI/RICHIEDENTE PRIVATO

Art. 8 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 9 - PROROGA DEI TERMINI STABILITI NELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 10 - INIZIO DEI LAVORI

Art. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ RICHIEDENTE

Art. 12 - FINE DEI LAVORI

Art. 13 - COLLAUDO DEI LAVORI

Art. 14 - RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 15 - SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONE

Art. 16 - SANZIONI

Art. 17 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE.

Art. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è diretto a:

a) disciplinare l'impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico con l'obiettivo primario di mantenerle in perfetto stato di efficienza e sicurezza;

b) regolamentare le fasi preparatorie e lavorative per la posa in opera delle tubature principali, secondarie, di allacciamento alle utenze private per la fornitura di acqua, fognature, posa cavi elettrici, telefonici, allacci alla rete del gas, il posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti;

c) ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell'area interessata ai lavori.

2. Chiunque intende provvedere al taglio del suolo pubblico comunale per l'esecuzione di opere di edilizia ed a questa attinenti, per la posa, rimozione e/o riparazione di conduttore di acque, gas, telegrafiche, telefoniche, elettriche e simili, deve chiedere l'autorizzazione comunale producendo istanza presso l'Ufficio Tecnico al Responsabile del Servizio.

3. Le presenti norme, si applicano sia per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi esistenti sia per la realizzazione di nuove opere, ed è indirizzato sia agli Enti pubblici, che alle imprese o ditte private, sia ai privati cittadini.

4. L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, successivamente alla costituzione dei depositi cauzionali, da versarsi presso la Tesoreria Comunale e al pagamento del Canone per l'occupazione di suolo pubblico qualora dovuto ai sensi del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

5. I lavori da realizzarsi devono essere attuati osservando:

a.) Le Leggi vigenti in materia di salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito;

b.) Tutte quelle segnalazioni e previdenze sia nelle ore diurne che nelle ore notturne atte ad impedire possibili cause di incidenti in corrispondenza o in dipendenza dei lavori;

c.) tutti gli accorgimenti e adempimenti previsti dal D.Lgs 9 Aprile 2008 Nr. 81, testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro.

Art. 2 - SOGGETTI INTERESSATI

1. Qualsiasi Ente Pubblico, Impresa o Ditta Privata, privati cittadini che debbano manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di lavori devono presentare, tramite l'ufficio protocollo, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico apposita domanda utilizzando i moduli predisposti dall'ufficio.

Nel caso in cui la domanda di manomissione venga inoltrata per realizzare un nuovo scarico in fognatura o ripristinare la funzionalità di uno scarico esistente, l'istanza dovrà essere preceduta dalla richiesta di autorizzazione all'allacciamento presso l'Ente competente.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi effettuati da Ditte appaltatrici di lavori direttamente incaricate dal Comune di Selegas. Le suddette Ditte sono soggette solo alle denunce di inizio e ultimazione lavori, queste da comunicarsi comunque almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori e a conclusione degli stessi.

Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli Enti Pubblici, Impresa o Ditta Privata, privati cittadini e chiunque altro intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico Comunale, deve presentare, tramite l'ufficio protocollo, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico apposita domanda, utilizzando i moduli predisposti allegando la documentazione richiesta .

La domanda dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima dell'intervento, e dovrà contenere in triplice copia:

Per la realizzazione di infrastrutture a rete da chiunque richieste:

A. Modello di domanda compilato in ogni sua parte contenente l'ubicazione dell'intervento, i dati del richiedente, e i dati dell'impresa che realizzerà l'intervento;

B. Cronoprogramma dell'intervento con indicazioni della presunta data di inizio e fine lavori;

C. Relazione descrittiva dell'intervento che specifichi di quale tipo di sottoservizi si tratta (Gas, Acquedotto, Fognatura, Telecom, Enel od altro) nonché le indicazioni delle dimensioni dello scavo, le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dagli scavi e demolizioni, la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di smaltimento presso il quale si dovranno conferire i rifiuti prodotti, le distanze dagli stabili o da punti fissi e i servizi in luogo già esistenti, gli ingombri massimi dei mezzi che si intende utilizzare, la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario eventuale presenza di accessi carrabili o accessi pedonali, ampiezza dei marciapiedi e della sezione stradale, eventuale presenza sia di segnaletica verticale e orizzontale in prossimità dell'area interessata sia di fermate autobus, stalli di sosta per portatori di handicap, piste ciclabili etc..;

D. Rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;

E. Allegati grafici contenenti:

1. Planimetria generale o aerofotogrammetria, in scala 1:1000/1:2000, contenente l'indicazione delle aree interessate dai lavori;

2. Planimetria dettagliata debitamente quotata, in scala 1:100/1:500, contenente l'indicazione esatta delle aree e delle superfici interessate dagli scavi, l'indicazione della posizione dei relativi pozzetti o corpi tecnologici fuori terra presenti in loco (le indicazioni dovranno essere riferite , con le relative distanze e quote, a punti fissi, quali spigoli di fabbricati esistenti, cordone di marciapiedi, pozzetti etc..);

3. Sezione in scala adeguata, debitamente quotata, riportante in maniera dettagliata la profondità e la larghezza dello scavo e le quote altimetriche della posa degli impianti rispetto al piano viabile e pedonale, e i vari materiali e relativi spessori costituenti il ripristino;

Per la realizzazione di singoli tagli e scavi di modesta entità (inferiori ai 3 Mq.) sulla sede di strade o marciapiedi:

A. Modello di domanda compilato in ogni sua parte contenente l'ubicazione dell'intervento e i dati del richiedente e con le indicazioni della presunta data di inizio e fine lavori;

B. Allegato grafico contenente una planimetria generale o aerofotogrammetria, in scala 1:1000/1:2000, contenente l'indicazione delle aree interessate dai lavori.

Si da atto che nel rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione di nuove edificazioni saranno comprese anche le autorizzazioni per gli allacci idrici, fognari, elettrici, ecc.. Pertanto gli elaborati tecnici di progetto dovranno contenere anche quanto previsto dal presente articolo.

Art. 4 - LAVORI URGENTI

Eventuali lavori di manomissione, conseguenti a ragioni di sicurezza, di pronto intervento, di ricerca e di riparazione di guasti e, comunque, per causa di forza maggiore, possono essere intrapresi in deroga ai dettami dell'articolo precedente, fatto l'obbligo di inoltrare comunicazione dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale e al comando di Polizia Locale, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/o regolamentazione del traffico, anche a mezzo fax, dell'inizio dell'esecuzione di tali lavori per i controlli di competenza.

Successivamente, il richiedente dovrà provvedere ad espletare tutte le procedure previste negli articoli precedenti, in considerazione del fatto che la presentazione della richiesta di cui all'articolo 3 è considerata obbligatoria. Il Comune di Selegas si riserva, comunque, di verificare l'effettiva urgenza dei lavori intrapresi e di adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 5 - TERMINI E MODALITÀ DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

- 1.** L'Ufficio Tecnico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 07/08/1990 n. 241, e successive modificazioni..
- 2.** Il Responsabile del procedimento provvederà all'esame delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione ed accerterà, in fase di prima istruttoria, la sussistenza dei requisiti necessari e la completezza e l'adeguatezza della documentazione presentata, entro trenta giorni istruirà la pratica ovvero, nello stesso termine, procederà alla richiesta ai soggetti richiedenti dell'integrazione dell'eventuale documentazione mancante o incompleta.
- 3.** La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato, la mancata o incompleta indicazione della superficie interessata dal taglio stradale e dai lavori, la mancata o incompleta presentazione della documentazione, prevista nell'articolo 3 del presente regolamento, è motivo di sospensione della pratica e dei termini istruttori.
- 4.** Il Responsabile del procedimento comunicherà al soggetto richiedente la sospensione del procedimento e la richiesta di integrazione della eventuale documentazione mancante o incompleta, il quale disporrà di 15 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato la domanda di autorizzazione si intende automaticamente respinta.

Art. 6 - POLIZZA FIDEIUSSORIA A CARICO DEI GESTORI DI RETI DI PUBBLICO SERVIZIO

- 1.** Ai fini del rilascio delle autorizzazioni i soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi, dovranno presentare, per gli interventi previsti dal presente Regolamento, apposita polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento. La garanzia, da presentare entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
- 2.** L'importo della fideiussione sarà stabilito dall'Amministrazione sulla base dei lavori eseguiti dal soggetto gestore nel corso dell'anno precedente e da quelli previsti per l'anno corrente, e sarà

valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie di cui al successivo art.7, ed ai costi unitari stabiliti con successivo atto dall'organo competente. Durante e alla fine di ciascun anno, l'Amministrazione verificherà l'ammontare dei ripristini da garantire, riservandosi di far aggiornare l'importo della fideiussione qualora la stessa si rivelasse insufficiente.

3. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:

a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione

dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.

b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.

c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

4. Il soggetto autorizzato, ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni che possa subire l'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. L'importo di tale polizza è fissato in € 500.000,00 e l'efficacia della stessa sarà biennale.

5. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi, contenuti nel tariffario di cui all'art. 7 del presente Regolamento, alle superfici di ripristino.

Art. 7 - CAUZIONE A CARICO DEL SOGGETTO ESECUTORE LAVORI/RICHIEDENTE PRIVATO

1. Per il rilascio delle autorizzazioni, le ditte esecutrici dei lavori incaricate dal richiedente privato e dai soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi che non hanno presentato polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini, dovranno versare una cauzione il cui importo sarà calcolato in base alle seguenti tipologie e secondo gli importi unitari stabiliti con atto della Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Tecnico:

A - Marciapiedi

B - Strade asfaltate urbane ed extraurbane

C - Strade pavimentate in calcestruzzo

D - Strade sistemate con pavimentazione in pietra o similare

E - Piazze esistenti

F - Aree sistemate a verde

G - Aree non ancora sistemate (reliquati in terra naturale)

H - Strade esterne all'abitato non asfaltate.

Art. 8 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa acquisizione del parere del Responsabile del Procedimento relativamente al rispetto dell'allegato Disciplinare Tecnico per l'esecuzione dei lavori. Successivamente, con raccomandata A/R, fax o PEC, verranno comunicate al richiedente le modalità ed i tempi per il ritiro dell'autorizzazione.

Il richiedente ha 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione per il ritiro dell'autorizzazione, pena la decadenza ed archiviazione della stessa.

2. L'autorizzazione sarà rilasciata, dopo il pagamento di quanto dovuto, limitando al massimo il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori richiesti e saranno riportati nella stessa i seguenti dati:

- a) data presunta di inizio dei lavori;
- b) esatta localizzazione dell'intervento di manomissione;
- c) natura della manomissione;
- d) categoria alla quale appartiene la strada;
- e) prescrizioni di ripristino, con espresso riferimento al Disciplinare Tecnico per l'esecuzione dei lavori;
- f) estremi dei versamenti dei depositi cauzionali;
- g) estremi del versamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico;
- h) data presunta di fine lavori;
- i) eventuali prescrizioni particolari.

3. L'autorizzazione è valida per la durata stabilita nella stessa ed i termini per l'esecuzione dei lavori iniziano a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori trasmessa dal richiedente all' Ufficio Tecnico Comunale.

4. L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della sorveglianza sull'esecuzione dei lavori mentre alla Polizia Locale restano gli oneri per il controllo della segnaletica stradale e se sussistano situazioni di pericolo per la circolazione stradale dei lavori conseguenti le autorizzazioni stesse.

Art. 9 - PROROGA DEI TERMINI STABILITI NELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Qualora nel corso dell'esecuzione delle opere si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, imprevedute ed imprevedibili che rendano necessario prolungare la durata dei lavori oltre i termini stabiliti nell'autorizzazione rilasciata, il richiedente ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo e di proroga indicando il tempo necessario per completare le opere, nonché l'obbligo di comunicare eventuali interruzioni e riprese dei lavori.

Art. 10 - INIZIO DEI LAVORI

1. Il richiedente ha l'obbligo di presentare la comunicazione di inizio lavori entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, al protocollo generale del Comune, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa;

2. La comunicazione di inizio lavori dovrà contenere l'indicazione del nominativo ed il recapito telefonico del direttore dei lavori, gli estremi delle imprese esecutrici e i nominativi dei loro Tecnici di cantiere responsabili dei lavori e relativi recapiti telefonici, l'impresa dovrà garantire la reperibilità

dei tecnici di cantiere e degli operai per eventuali interventi urgenti;

3. La comunicazione di inizio lavori dovrà essere corredata dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) dell'impresa esecutrice, in assenza del quale l'autorizzazione rilasciata non ha validità ed i lavori non potranno essere iniziati;

4. I lavori iniziati senza la comunicazione di inizio lavori completa di D.U.R.C. o proseguiti oltre i termini concessi dall'autorizzazione sono considerati a tutti gli effetti abusivamente eseguiti, con tutte le conseguenze che da tale fatto derivano, non esclusa l'esecuzione dei ripristini d'ufficio, ponendo a carico dei soggetti inadempienti tutti gli oneri conseguenti, fino a coprire gli oneri comunque sostenuti dall'Amministrazione comunale, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ RICHIEDENTE

1. I richiedenti dovranno obbligarsi al rispetto dell'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al nuovo codice della strada approvato con D.lgs 285/1992 e al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 1992 e del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

2. Qualsiasi danneggiamento di qualunque entità dei sottoservizi esistenti dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ente titolare del servizio (se diverso dall'Amministrazione Comunale) i quali provvederanno ad impartire le disposizioni tecniche per le riparazioni necessarie, o le eseguiranno direttamente addebitandone le spese al titolare dell'autorizzazione.

3. Le opere concesse saranno eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare della autorizzazione il quale dovrà tener sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza delle opere oggetto della autorizzazione.

4. L'autorizzato sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti gli eventuali danni a cose o persone o incidenti stradali derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione, dal mancato o tardivo o inadeguato ripristino dei tagli stradali.

Art. 12 - FINE DEI LAVORI

Allo scadere dei termini per l'esecuzione dei lavori il richiedente, ha l'obbligo di presentare, al protocollo generale del Comune, la comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori.

Art. 13 - COLLAUDO DEI LAVORI

1. Il sopralluogo di collaudo sarà eseguito dai tecnici comunali non prima che siano trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, a garanzia dei vizi occulti che si

potrebbero presentare a seguito del consolidato costipamento ed assestamento della struttura stradale;

2. Qualora l'esito del collaudo sia positivo, cioè risulti che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e che le aree circostanti sono state completamente ripulite, il Responsabile del Procedimento darà comunicazione dell'esito positivo del collaudo al richiedente.

3. Il richiedente, attraverso apposita istanza, chiederà lo svincolo della cauzione versata o della garanzia fidejussoria presentata;

4. Decorsi sei mesi dalla comunicazione dell'esito positivo del collaudo, senza che il soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori, abbia presentato istanza di svincolo della cauzione, questa sarà definitivamente svincolata d'ufficio.

5. Nel caso di ripristini mal eseguiti, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ordinerà il completo rifacimento a totale carico e spese dell'interessato.

6. Qualora, entro un mese dalla data della notifica di rifacimento, l'intervento non sia terminato, si provvederà ad incamerare la cauzione o a non rilasciare lo svincolo della polizza fidejussoria e ad eseguire, d'ufficio, il ripristino.

Art. 14 - RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in seguito ad apposita istanza presentata dal soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori, darà disposizioni per la restituzione della cauzione versata e/o provvederà allo svincolo della polizza fidejussoria.

Art. 15 - SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale di Selegas può in qualsivoglia momento sospendere e/o revocare l'autorizzazione rilasciata.

2. Se l'eventuale esecuzione dei lavori, in prossimità delle festività e durante il periodo estivo, nelle zone con alta densità di traffico, dovessero comportare dei notevoli disagi, non si procederà al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 16 - SANZIONI

Salvo diversa disposizione di legge chiunque violerà le disposizioni del presente regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00.

Art. 17 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., è tenuta a

disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;

Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo revisore;

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore successivamente l'esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 3 DEL 18/01/2013



COMUNE DI SELEGAS

Provincia di Cagliari

Ufficio Tecnico

**DISCIPLINARE TECNICO
RIPRISTINI SUOLO PUBBLICO**

Di cui al **“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO”** Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21/11/2012.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dalle presenti norme tecniche e secondo le prescrizioni indicate direttamente sull'autorizzazione di manomissione; per gli interventi da eseguirsi su sede stradale dovranno, altresì, essere rispettate le indicazioni degli articoli 20 - 21 e 25 del nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza, da eseguirsi in conformità a quanto disposto dal presente disciplinare. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di contattare preventivamente gli enti proprietari o gestori degli impianti tecnologici posati nel sottosuolo pubblico, allo scopo di evitare il verificarsi di danneggiamenti durante lo scavo.

Inoltre a cura della ditta esecutrice dei lavori si dovrà provvedere all'apposizione di idonei cartelli riportanti gli estremi della Ditta esecutrice dei lavori, dell'inizio e della fine degli stessi e del Responsabile del cantiere.

Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dai successivi articoli e secondo le prescrizioni indicate direttamente sull'autorizzazione di taglio stradale.

Il materiale di risulta deve essere trasportato a rifiuto, qualunque sia la sua consistenza e qualità.

L'eventuale deposito al bordo dello scavo sarà consentito solo per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico sul mezzo di allontanamento e trasporto alla discarica.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di smaltire a propria cura e spese i materiali di risulta dei lavori in modo conforme alla normativa di cui alla normativa vigente.

Art. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

A) Scavi longitudinali sulla carreggiata stradale.

Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede stradale (per tratti superiori a m. 2) dovranno essere, di norma, eseguiti ad una distanza di almeno m. 1,00 dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede, salvo altro posizionamento da decidersi in contraddittorio. Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della strada o dal marciapiede, si provvederà anche alla rimozione della parte residuale di pavimentazione ed al suo totale rifacimento. Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito con frese o taglierine in modo netto e rettilineo e senza disestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti, si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino. Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si dovrà riadeguare il taglio, la cui larghezza sarà di almeno 80-100 cm per consentire una perfetta rullatura con rulli compressori.

B) Scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi

Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonatura, se questa è in buone condizioni. In caso contrario, si dovrà provvedere alla messa in quota dei cordoli stessi. Eseguito lo scavo della larghezza desiderata, si dovrà, di norma, demolire l'intera pavimentazione salvo diversa indicazione dell'Ufficio Tecnico, in fase di esecuzione, la pavimentazione dovrà, quindi, essere ricostruita mediante:

- fondazione in calcestruzzo a ql. 2 di cemento per uno spessore di cm. 8, con l'inserimento di giunti di dilatazione in listelli di pvc ogni 3 ml.;
- posa in opera della pavimentazione con le stesse tipologia e materiali di quelle preesistenti.

In caso si rendesse necessaria la completa sostituzione dei cordoli, sarà compito dell'esecutore provvedere alla loro fornitura e posa in opera. Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere all'esecuzione delle opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio competente in fase di esecuzione.

C) Scavi trasversali sulla carreggiata stradale

1. Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti scavi longitudinali, salvo che il ripristino finale con tappeto d'usura dovrà essere realizzato mediante fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di m. 1,00 per parte e la sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo. Non sono ammessi ripristini su scavi trasversali, mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

D) Scavi di modesta entità o trasversali sulla sede di strade o marciapiedi

Gli scavi di modesta entità inferiori a 3 mq. di superficie interessata dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti. Nel caso si dovessero eseguire più tagli a distanza ravvicinata, il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato. Per quanto riguarda gli interventi sui marciapiedi, il ripristino della pavimentazione (autobloccanti, cemento, pietra etc..) dovrà essere esteso a tutta la larghezza del marciapiede, previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo; per più tagli a distanza ravvicinata, si dovrà estendere il ripristino a tutto il tratto interessato dai lavori.

Art. 3 - DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI STRADE BITUMATE

Il taglio stradale (o porzione di esso) dovrà **SEMPRE** essere chiuso al termine della giornata lavorativa. Per nessun motivo lo scavo potrà rimanere aperto durante le ore notturne. Il materiale di risulta oggetto dello scavo dovrà essere allontanato dal cantiere e sostituito:

1. I lavori dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità:

- il taglio del manto bituminoso dovrà essere eseguito con dischi da taglio od altri strumenti idonei, in modo netto e rettilineo e senza disestare la pavimentazione adiacente;
- il materiale di risulta dovrà essere trasportato in discarica autorizzata;
- il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con misto cementato dosato a 60 kg/mc.;
- gli ultimi 20 cm (dal piano viabile) dovranno essere riempiti con calcestruzzo RCK 200 il tutto dovrà essere adeguatamente vibrato e lisciato;
- ad assestamento avvenuto, e comunque non oltre due mesi dal termine dei lavori, l'impresa dovrà provvedere al ripristino definitivo del taglio stradale. La sistemazione definitiva del taglio stradale dovrà avvenire mediante fresatura a freddo, con macchina operatrice idonea, della superficie di ripristino per una profondità minima di cm. 3 per tutta la sua lunghezza e per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di mt. 1,00 per parte. Lo strato finale dovrà necessariamente essere effettuato con la stesura di emulsione bituminosa e tappeto d'usura finale dello spessore minimo di 3 cm realizzato con bitume a caldo, adeguatamente rullato e vibrato perfettamente complanare al piano stradale esistente, con la sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo.
- i nuovi chiusini eventualmente installati dovranno essere dotati di guarnizione antirumore che attutisca il rumore provocato dal muoversi del chiusino stesso al passaggio dei veicoli.

2. É a carico del richiedente il rifacimento la rimessa in quota di chiusini stradali di qualsiasi forma e dimensione, il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa.

3. I lavori dovranno essere eseguiti in ottemperanza alla vigente normativa in materia di cantieri mobili.

Art. 4 - DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI STRADE STERRATE

1. I lavori dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità:

- il materiale di risulta dovrà essere trasportato in discarica autorizzata;
- fino alla quota di cm. 15 dal piano viabile dovrà porsi in opera del misto di cava o di fiume scevro da argille, a strati successivi di cm. 20 costipato accuratamente mediante l'impiego di mezzi idonei previo inumidimento;

- sopra il misto di fiume cementato, negli ultimi 15 cm, la finitura dovrà essere eseguita con pietrisco calcareo, pezzatura 3-5 misto con aggregante compresso, o in alternativa la finitura dovrà essere eseguita con lo stesso materiale aggregante presente nella viabilità interessata, fino al raccordo con la pavimentazione esistente;

2. É a carico del richiedente il rifacimento la rimessa in quota di chiusini stradali di qualsiasi forma e dimensione, il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa.

3. A lavoro ultimato il ripristino dovrà trovarsi alla stessa quota del piano preesistente senza presentare dossi o avvallamenti;

4. I lavori dovranno essere eseguiti in ottemperanza alla vigente normativa in materia di cantieri mobili.

Art. 5 - DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

1. I lavori dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità:

- il taglio della pavimentazione dovrà essere eseguito con dischi da taglio od altri strumenti idonei, in modo netto e rettilineo e senza disestare la pavimentazione adiacente;

- il materiale di risulta dovrà essere trasportato in discarica autorizzata;

- il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con misto cementato dosato a 60 kg/mc.;

- gli ultimi 20 cm (dal piano viabile) dovranno essere riempiti con calcestruzzo RCK 200 il tutto dovrà essere adeguatamente vibrato e lisciato;

- i nuovi chiusini eventualmente installati dovranno essere dotati di guarnizione antirumore che attutisca il rumore provocato dal muoversi del chiusino stesso al passaggio dei veicoli.

2. É a carico del richiedente il rifacimento la rimessa in quota di chiusini stradali di qualsiasi forma e dimensione, il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa.

3. I lavori dovranno essere eseguiti in ottemperanza alla vigente normativa in materia di cantieri mobili.

Art. 6 - DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

A) Rifacimento di strade

1. I ripristini di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido e di granito, lastre o masselli ecc. dovranno essere esclusivamente eseguiti da personale specializzato in tali opere.
2. Per ripristini di vaste porzioni o di strade complete, si potrà provvedere, prima della posa definitiva dei materiali lapidei, alla bitumatura provvisoria con binder, che verrà, poi, sostituito dopo il naturale assestamento della massicciata, con la pavimentazione prevista.
3. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

B) Rifacimento di marciapiedi

1. Per quanto riguarda i marciapiedi, nel caso la pavimentazione fosse in lastre di granito, beola o in porfido o in altro materiale lapideo, la posa dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede, previo parere dell'Amministrazione Comunale.
2. Nel caso fossero previsti sullo stesso marciapiede diversi interventi non sequenziali, anche di altra Azienda, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva.
3. Le relative spese della pavimentazione in pietra restano a carico delle Aziende che eseguiranno i lavori di scavo.
4. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

Art. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI PER RIPRISTINI SU AREE A VERDE

A) Disposizioni generali

- 1) Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali;
in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:
 - ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
 - privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
 - ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni del servizio comunale competente.
- 2) Resta a carico del concessionario l'onere dell'innaffio e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.
- 3) Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.
- 4) L'asportazione, totale o parziale, di essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.
- 5) Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione si riserva di richiedere, attraverso l'Ufficio competente, la messa a dimora di un numero equivalente di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.

6) Resta salvo il principio che rimane a carico del Concessionario l'onere per l'attecchimento, la cura e l'innaffio per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo, l'Ufficio Comunale competente accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione dell'essenza.

7) Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, il Concessionario dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso. Di norma, è vietato, altresì, utilizzare le aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, attraverso la modulistica e le procedure per la manomissione del suolo pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.

B) Norme tecniche

Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi alle sottoindicate prescrizioni:

1) Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere realizzati ad una distanza inferiore a mt. 2,50 dal tronco delle alberature, salvo quanto indicato nel successivo punto 6.

2) Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a mt. 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubo, ecc.). In ogni caso, non potranno essere tagliate radici importanti superiori ai 2 cm. di diametro.

3) Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione, è opportuno prevedere lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta.

4) Attorno alla pianta, sia in sede di marciapiede che su piazzole o parcheggi, dovrà essere lasciata una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di mt. 2 x 2 complessivi, per essenze di grande sviluppo, e mt. 1,0 x 1,0 o mt. 0.50 x 0.50 per quelle di medio o limitato sviluppo o, comunque, da definirsi in casi particolari per consentire gli scambi gassosi e le operazioni manutentive e conservative. Nella realizzazione di tali lavori dovranno essere tenuti particolarmente presenti i punti 1) e 2).

5) Dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o sulle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche del servizio manutentivo comunale.

6) La posa di impianti o strutture in soprassuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui ai punti 1 e successivi del presente articolo. Nel caso non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in luogo dell'albero a cura e spese dell'Ente richiedente), andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori.

Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici, si dovrà prendere atto dell'esistenza delle piante e del relativo ingombro adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità di sviluppo dell'apparato aereo.

7) Nella installazione di manufatti (chioschi, edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto sopra, non si dovrà ledere l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione dei manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza.

8) Le piante insistenti su aree che, per periodi più o meno lunghi, verranno a essere sede di cantieri di lavoro per opere pubbliche dovranno essere salvaguardate con le protezioni indicate di volta in volta dall'Ufficio competente. Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi (trattamenti antiparassitari, ecc.).

9) Tutti i danni arrecati alle piante per inosservanza delle presenti norme e per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose, ecc. verranno addebitati alla Ditta esecutrice. Resta salvo che la responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici), causata da lavori eseguiti all'insaputa dell'Amministrazione Comunale o, comunque, non concordati con la stessa, rimane a carico dell'Impresa esecutrice e/o del committente.

10) Al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino. Le modalità ed i tempi di intervento saranno stabiliti con l'Ufficio competente, rilevate le condizioni reali dell'area interessata.

Art. 8 - RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE

Quando i lavori richiesti riguardano, strade, corsi, vie, piazze, e/o comunque aree pubbliche dotate di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare, al richiedente è fatto obbligo, a proprie cure e spese di:

1. Ripristinare la segnaletica orizzontale eliminata o danneggiata, tanto in Ml. e/o Mq. Comprese le figure regolamentari eventualmente compromesse dai lavori.
2. Ripristinare la segnaletica verticale eventualmente rimossa o ricoperta a causa dei lavori, ricollocandola esattamente nello stesso luogo prima dell'inizio dei lavori.
3. Ripristinare la segnaletica complementare eventualmente rimossa. quali delineatori di margini, di curva, di ostacolo, dossi artificiali, portacicli, paletti e fioriere, dissuasori di sosta, ecc, ricollocandoli esattamente nello stesso luogo prima dell'inizio dei lavori.

Eventuali danni agli impianti segnaletici devono essere ripristinati a carico ed a spesa del richiedente, secondo i tempi e le modalità prescritte dal Servizio Tecnico.

Il richiedente è inoltre responsabile civilmente e penalmente per danni o incidenti stradali verificatisi a causa del mancato intervento di ripristino della segnaletica, al termine dei lavori autorizzati.